

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4788

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALESI

Presentata il 19 gennaio 1968

Spostamento al lunedì del riposo dal lavoro per alcune festività determinate dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, nonché, in sede locale, dagli usi, costumi e tradizioni o determinate da contratti collettivi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione tende non solo a modificare una situazione di legge che si appalesa oggi contraria agli interessi di una grande maggioranza di prestatori e di datori di lavoro — tant'è che da più parti sindacali dei lavoratori e degli imprenditori siamo stati sollecitati a farci promotori di questa iniziativa — ma rappresenta, a nostro avviso, un primo pratico indispensabile passo per facilitare l'attuazione di quel maggior rispetto dell'obbligo di legge sul riposo festivo coincidente con la festività stessa auspicato da varie iniziative parlamentari e dallo stesso disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro trasmesso dal presidente del consiglio dei ministri alla presidenza della Camera dei deputati in data 24 febbraio 1967 (Stampato numero 3841).

Per quanto riguarda il primo aspetto, cioè l'interesse dei prestatori e dei datori di lavoro a veder spostato al lunedì il godimento del riposo dal lavoro per le festività che cadano infrasettimanalmente, obiettivo cui appunto tende la presente proposta di legge, si consideri come tale interesse scaturisca da un reciproco aggiorarsi: i prestatori di lavoro per un miglior impiego del loro tempo libero, essendo evidentemente possibile in un minimo di quarantotto ore di riposo continuativo per un massimo di sedici volte l'anno effettuare

quegli spostamenti, viaggi, intraprese varie che un più breve lasso di tempo loro vieterebbe; non solo, ma quanti costretti a lavorare la domenica avrebbero sicuramente il lunedì, cioè il giorno immediatamente successivo, festivo a tutti gli effetti. I datori di lavoro per una migliore programmazione aziendale che permetta un indiscutibile contenimento di alcuni costi ed una maggior efficienza tecnica e produttiva.

Sotto il secondo aspetto, cioè facilitare al massimo la coincidenza del giorno di riposo con la festività, premesso come la disciplina vigente scontenti in pratica tutti coloro che per i più vari motivi, riconosciuti validi dalla legge non possono usufruire di tale coincidenza — e cioè sia i prestatori di lavoro, che non si sentono affatto compensati adeguatamente dal cosiddetto « riposo compensativo » qualora abbiano dovuto lavorare nel giorno festivo, sia i datori di lavoro che son venuti comunque a subire degli aggravii di costo — riteniamo che la nostra proposta possa ben ridurre nel tempo tutte le difficoltà che oggi si frappongono a soddisfacenti soluzioni.

Il problema principale riguarda invero il riposo domenicale ed è soprattutto alla soluzione di questo problema che tendono le iniziative parlamentari sopra ricordate, quali, ci spiace dirlo, in pura demagogia, quali in più concretezza non nascondendosi le difficoltà; ma anche il riposo per le festività infrasetti-

manali non è a nostro avviso meno importante e non ci pare che questo problema venga particolarmente trattato nelle più vaste iniziative di cui sopra. A nostro sommo avviso parrebbe opportuno cominciare a risolvere per primo il problema delle festività infrasettimanali, dato che con la soluzione da noi auspicata verrebbe automaticamente agganciato e risolto il problema delle domeniche ad esse festività collegate, come meglio spiegheremo più oltre. La situazione produttiva del nostro paese è infatti tale che tutto il complesso di problemi, per cui la legge 22 febbraio 1934, n. 370, prevede innumerevoli deroghe al principio del riposo festivo, non può trovare una semplicistica e drastica soluzione con un atto d'imperio del legislatore senza che ciò arrechi gravi danni all'economia delle aziende interessate e conseguentemente ai lavoratori ed al Paese tutto.

Fatto certo è però che quelle iniziative che non potrebbero prendersi per interruzioni bisettimanali, ciascuna di sole ventiquattro ore, di ciclo produttivo, potrebbero essere invece utilmente prese per una sola interruzione settimanale che fosse quanto meno di doppia durata di tempo, così come previsto dalla nostra proposta nella quale è poi specificato che si avvalgano del disposto di legge solo quelle parti che concordino liberamente sulla reciproca utilità di adottare la nuova disciplina, cosa oggi loro vietata dal preciso riferimento che la stessa legge 27 maggio 1949, n. 260, fa al capoverso dell'articolo 26 del Codice penale.

La disciplina da noi auspicata concernerebbe le festività non domenicali determinate dall'articolo 2 della citata legge n. 260, con alcune eccezioni di cui diremo più oltre. Ricordiamole qui di seguito: festività del Capodanno (primo gennaio); dell'Epifania (sei gennaio); di San Giuseppe (diciannove marzo); della Liberazione (venticinque aprile); dell'Angelo (lunedì dopo Pasqua); dell'Ascensione; del *Corpus Domini*; del Lavoro (primo maggio); dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (ventinove giugno); dell'Assunzione al cielo della Beata Vergine (quindici agosto); di Ognissanti (primo novembre); della Vittoria (quattro novembre); della Immacolata Concezione (8 dicembre); del Natale (venticinque dicembre); di Santo Stefano (ventisei dicembre).

Il godimento del diritto al riposo previsto per queste festività nonché per quelle previste in sede locale dagli usi, costumi e tradizione o determinate dai contratti collettivi, viene spostato, di norma al lunedì della stessa

settimana, salvoché le festività in parola non cadano in un giorno tale che riportandole al lunedì si facciano cadere in un giorno già di per sé festivo, come potrebbe accadere per le festività di novembre e della Liberazione, nel qual caso si riporterebbero al martedì immediatamente seguente. Le eccezioni, poi, di cui abbiamo fatto più sopra cenno, riguarderebbero non solo il giorno anniversario della Repubblica (due giugno) riconosciuto tale ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 260, ma altresì quelle del Capodanno, del Lavoro e del Natale che si ritiene opportuno far salve dalla nuova disciplina data la loro particolare solennità.

Appare quindi chiaramente come di media una quindicina di volte all'anno, cioè all'incirca un terzo delle complessive giornate di riposo domenicale, per tutte quelle parti che intendano avvalersi delle nuove disposizioni, i motivi di contrasto tra datori e prestatori di lavoro al riguardo della possibilità di godimento dello stesso riposo domenicale, verrebbero in pratica a cadere, risolvendosi così di buon accordo quanto in pura teoria pare di difficile e comunque contrastata attuazione per la presenza di contrastanti immediati interessi.

Non ci nascondiamo, per altro, quale sia il maggior ostacolo che ad una prima superficiale vista parrebbe opporsi alla attuazione della nuova disciplina: l'opportunità che le norme di diritto canonico circa le festività religiose venissero a coincidere con l'obbligo del riposo festivo, venne recepita fin dal lontano regio decreto 17 ottobre 1869, n. 5342, convertito in legge 23 giugno 1874, n. 1968, che appunto determinò quali festività religiose dovessero considerarsi festive anche ai sensi civili.

Orbene, ci si potrebbe chiedere, la nuova disciplina non esulerebbe da tutta questa antica tradizione? Non metterebbe in non cale lo stesso accorato appello che Sua Santità Giovanni XXIII rivolse nell'enciclica *Mater et Magistra*? («Noi richiamiamo tutti, autorità, impresari, lavoratori, all'osservanza del precetto di Dio e della Sua Chiesa, ricordando a ciascuno la sua grave responsabilità davanti al Signore ed alla Società »).

Come infatti poter conciliare quella tradizione e questo appello prevedendo di spostare al lunedì, e cioè ad altro giorno, l'obbligo del precetto religioso per almeno tutte quelle festività canoniche che lo contemplino?

Ad una prima superficiale vista rischieremo certamente quanto meno una accusa di assurda insensibilità al problema; nel re-

spingere fermamente questa accusa ci preme invece sostenere come proprio e solo oggi sia realizzabile la disciplina da noi auspicata, in assoluta tranquillità di ogni coscienza religiosa e, prima per noi, la nostra stessa. Le nuove recenti regolamentazioni canoniche hanno infatti, com'è noto, permesso di spostare l'assolvimento del precetto religioso al giorno antecedente la sua scadenza liturgica, sensibile la Chiesa alle nuove forme di vita imposte dalla moderna società. Conseguentemente appare chiaro come questa stessa ragione, che parrebbe a prima vista opporsi, viene invece ad apportare valida ad autorevole argomentazione in sostegno alla nostra modesta tesi sulla opportunità della regolamentazione auspicata. Se la stessa Chiesa cattolica infatti ha sentito la necessità ed opportunità di modificare i suoi precetti nel senso

di cui si è detto, per venire appunto incontro al mondo del lavoro, il legislatore italiano recependo — *mutatis mutandis* — lo stesso principio informatore nella regolamentazione di questa palpitante realtà, non solo non può venire a trovarsi in contrasto con le direttive dettate alle coscienze dall'autorità della Chiesa, ma viene, in un qual certo senso ad agevolare, nella pratica, l'attuazione di tali direttive.

Per tutti questi motivi, onorevoli colleghi, sottolineando ancora una volta tutto il rispetto che nella nostra proposta si è voluto avere della libera contrattazione delle parti, per salvaguardare ogni esigenza di libertà che in siffatta materia ha da essere, a nostro avviso, massimamente salvaguardata, confidiamo nella vostra autorevole approvazione di questa iniziativa di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il godimento del diritto di riposo dal lavoro previsto dalla legge per le festività non domenicali determinate dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, nonché, in sede locale, dagli usi, costumi, tradizioni o determinate dai contratti collettivi di lavoro, è spostato di norma al lunedì della stessa settimana in cui dette festività vengano a cadere, o al seguente martedì qualora il lunedì sia già di per sé festivo, eccezion fatta per le festività del Capodanno (primo gennaio), della festa del Lavoro (primo maggio), del Santo Natale (venticinque dicembre); in tali giornate il riposo dal lavoro dovrà coincidere, così come per la Festa della Repubblica stabilita dall'articolo 1 della succitata legge nel giorno due giugno, col giorno ebdomadario della loro scadenza, fatta salva ogni deroga di legge.

Il disposto di cui alla presente legge ha valore per le sole parti che abbiano convenuto avvalersene con esplicita pattuizione nelle forme d'uso della contrattazione collettiva o del libero accordo comunque raggiunto tra di esse.